



COMUNE DI MALTIGNANO

Via Nuova n°1, tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463 - P. Iva 00364960443

Pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658/2020 2^ FASE

INDICE:

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Buono spesa
- Art. 4 – Modalità di individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione dei buoni spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo dei buoni spesa
- Art. 7 – Modalità di consegna della domanda
- Art. 8 – Controlli
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. L'intervento di sostegno economico s'intende assegnato al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
3. La concessione del buono spesa avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.
4. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
5. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente disciplinare costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa (*esclusi alcolici e superalcolici*);
 - b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Acquasanta Terme, pubblicati sul sito internet comunale;
 - d) per “servizi sociali”, l'Ufficio comunale gestore dei servizi sociali, formato dal Responsabile e dall'Assistente Sociale.

ART. 3 – BUONO SPESA

1. La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente disciplinare è volta a sostenere persone e famiglie in stato di urgente e temporaneo bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. La solidarietà alimentare si concretizza attraverso l'erogazione di buoni spesa, del valore nominale di 25,00 € cadauno, volti a soddisfare bisogni primari ed essenziali del nucleo familiare.
3. Il buono spesa viene erogato *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI di 1 persona	€ 125,00
NUCLEI di 2 persone	€ 200,00
NUCLEI di 3 persone	€ 250,00
NUCLEI di 4 persone	€ 300,00
NUCLEI di 5 persone	€ 350,00
NUCLEI di 6 persone	€ 400,00
NUCLEI con 7 o più persone	€ 500,00

4. In caso di presenza di minori di anni 0-3, al nucleo familiare viene riconosciuto, in aggiunta a quelli spettanti in base alla composizione familiare, un buono spesa per ogni minore.
5. Il buono spesa non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso presso gli esercizi commerciali ivi indicati e pubblicati sul sito istituzionale.
6. Il buono spesa non rappresenta moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso.
7. Per i nuclei dimoranti in Comuni diversi, verrà valutata dai Servizi Sociali l'ipotesi di erogare i buoni spesa in base alle esigenze riscontrate.

ART. 4 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari sono individuati dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e del presente Disciplinare, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

2. Più in particolare, ai fini dell'individuazione dei beneficiari, l'Ufficio Servizi Sociali deve tener conto delle **istanze di parte** sia dei nuclei familiari residenti che, a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19, non hanno risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità, sia dei nuclei familiari, anche già noti o seguiti dai Servizi Sociali, maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dalla predetta emergenza a causa di una grave situazione di disagio preesistente al COVID-19.

3. Il Responsabile dei Servizi Sociali predisporrà un apposito Avviso Pubblico assegnando un termine per la presentazione delle istanze da parte dei nuclei familiari in possesso dei requisiti.

4. Per la formazione di un'eventuale graduatoria di beneficiari aventi diritto all'assegnazione dei buoni spesa, l'ufficio Servizi Sociali dovrà tener conto dei seguenti criteri di priorità:

In primis rispetto a tutti gli altri e con riferimento alla situazione al mese di MARZO 2020:

- a) i nuclei familiari con soggetti che hanno subito, per effetto delle disposizioni COVID 19, la chiusura della propria attività produttiva;
- b) i nuclei familiari con soggetti che hanno subito la perdita del reddito in conseguenza di licenziamento (*a causa della chiusura o della limitazione dell'attività di cui alla precedente lettera a)* e per i quali non vi sia stata attivazione della cassa integrazione o, se attivata, questa non sia stata erogata;
- c) i nuclei familiari con soggetti che hanno perso di reddito da lavoro saltuario (*da specificare*)

In subordine,

- d) i nuclei familiari che si trovano in situazione di criticità, fragilità, multi-problematicità maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dalla predetta emergenza o preesistenti al COVID-19, previo parere tecnico del Servizio Sociale Professionale, quali ad esempio:
 - nuclei familiari di cui facciano parte minori;
 - nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 - presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
 - nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
 - donne vittime di violenza;
 - persone senza dimora;
 - nuclei con figli minori attenzionati dal TM e/o già i carico ai S.S.

5. Qualora le risorse disponibili di cui all'ODCPC n°658/2020 non fossero quindi sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, verranno soddisfatte *in primis* e per l'intero importo spettante, le richieste dei nuclei familiari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), poi quelle di cui alla lettera d). In tale ultimo caso, il valore complessivo dei buoni spesa verrà proporzionalmente riparametrato tra i nuclei familiari di cui alla lettera d) ammessi all'intervento.

6. NON POSSONO FARE RICHIESTA:

- I nuclei familiari che **NEL MESE DI MARZO** hanno percepito **ENTRATE DI QUALSIASI GENERE** (*stipendio, pensione, pensione sociale, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, CAS, reddito da locazione, indennità Covid-19 erogata dall'INPS, etc.*) per un importo complessivo **pari o superiore a: € 800,00 mensili per nuclei familiari fino a 3 componenti**
€ 1.000,00 mensili per nuclei familiari con 4 e più componenti
al netto dell'avvenuto pagamento di eventuali canoni di locazione (sulla base di contratti debitamente registrati) oppure di rate di mutuo;
- I nuclei familiari che, **al momento della presentazione della domanda**, sono intestatari di risparmi e/o investimenti (*giacenze su conti correnti bancari/postali, depositi bancari/postali, fondi comuni di investimento, titoli di stato o titoli azionari, polizze assicurative, etc.*) per un valore complessivo **pari o superiore ad € 10.000,00;**
- **I nuclei familiari che sono risultati beneficiari dei buoni spesa relativi al 1^ avviso pubblico.**

7. In deroga ai criteri di esclusione di cui al precedente comma 6, l'Assistente Sociale, sempre su istanza di parte e a suo insindacabile giudizio, potrà erogare buoni spesa nei confronti dei nuclei familiari già in carico ai S.S., valutando le esigenze e l'effettivo stato di bisogno in cui versano e proponendo, ove ne ravvisi i presupposti e le condizioni, il numero di Buoni spesa da assegnare, sempre nel rispetto degli importi massimi di cui al precedente articolo 3, 3° comma.

ART. 5 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali predispone apposita modulistica, stabilisce modalità e tempi per la presentazione delle domande.
2. L'Assistente Sociale, in collaborazione con il Responsabile del Servizio, esaminerà le istanze pervenute e formulerà, dopo breve istruttoria, anche telefonica, la propria valutazione.
3. Il Responsabile del Servizio, sulla base delle priorità, delle motivate valutazioni dell'Assistente Sociale e delle risorse disponibili, forma ed approva, con proprio provvedimento, l'elenco/graduatoria dei beneficiari, ai quali assegnerà i buoni spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, comunicando loro l'ammontare degli stessi.
4. I buoni spesa, ove possibile e compatibilmente con l'organizzazione dell'Ufficio Servizi Sociali, verranno consegnati direttamente presso l'abitazione del nucleo familiare avente diritto. In alternativa potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare presso la sede municipale ma solo previo appuntamento telefonico e nel rispetto di tutte le precauzioni necessarie per evitare assembramenti e il contagio.
5. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare o comunque impossibilitati a recarsi in Comune, i buoni spesa saranno consegnati direttamente presso la loro abitazione, previo contatto telefonico da parte dell'Ufficio Servizi sociali.
6. Per in nuclei dimoranti in Comuni diversi, verrà valutata dai Servizi Sociali l'ipotesi di erogare i buoni spesa in base alle esigenze riscontrate, come previsto all'art. 3, ultimo comma.
7. I Buoni spesa della seconda fase dovranno essere spesi entro il 30 maggio 2020.

ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali, ove lo ritenga opportuno, predispone apposita comunicazione, diretta agli esercizi commerciali del Comune, nella quale si richiede di rinnovare l'adesione all'iniziativa e l'eventuale disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari. Dell'eventuale sconto viene dato rilievo sul sito istituzionale del Comune.
2. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al DPCM 11 marzo 2020.
3. Il Responsabile del Servizio cura i rapporti con gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa, improntandoli alla massima semplificazione e tutela della salute. Nello specifico, salvo future e diverse indicazioni impartite dagli Organi ed Associazioni competenti, alle quali il Responsabile dei Servizi Sociali dovrà attenersi:

- *Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto e con apposito timbro a secco, si presenterà alla cassa dell'esercizio commerciale;*
- *Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale € 25,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per generi di prima necessità, ossia: prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - e prodotti per l'igiene della casa (esclusi alcolici e superalcolici).*
- *L'eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non sono quindi ammessi "resti" in denaro sul buono e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso: nelle piccole attività economiche è possibile utilizzare il buono in più giorni in accordo con gli esercenti.*
- *L'esercizio commerciale ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; allegherà al buono ritirato copia dello scontrino fiscale o non fiscale con indicazione dei beni acquistati.*
- *L'esercizio commerciale, con cadenza settimanale (o secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione), procederà ad inoltrare al Responsabile dei Servizi Sociali la richiesta di rimborso mediante apposita documentazione contabile, allegando alla stessa i buoni spesa in originale ritirati, debitamente timbrati e firmati dal*

Titolare dell'attività, con i relativi scontrini fiscali o non fiscali.

- *All'esito dell'istruttoria di verifica e controllo, anche contributivo ed assicurativo dell'esercente, il Responsabile dei Servizi Sociali procederà al rimborso del dovuto.*

ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA

1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
2. Nella domanda, da redigersi sotto forma di autodichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, utilizzando il modello predisposto dal Responsabile dei Servizi Sociali, dovrà essere dichiarato indicativamente:
 - di essere residenti nel Comune di Maltignano (AP)
 - la composizione del nucleo familiare, così come registrato all'anagrafe
 - la propria situazione di grave disagio economico conseguente all'attuale emergenza epidemiologica o preesistente alla stessa, illustrando sinteticamente le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate da valutare ai fini della partecipazione all'intervento
 - di non aver percepito alcun tipo di entrata nel mese di marzo 2020
 - di aver percepito nel mese di marzo 2020 entrate di qualsiasi genere (*specificare se trattasi di stipendio, pensione, pensione sociale, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, CAS, reddito da locazione, indennità Covid-19 erogata dall'Inps, etc.*) per un importo inferiore a € 800,00 mensili (in caso di nucleo fino a 3 componenti) oppure a € 1.000,00 mensili (in caso di nucleo con 4 o più componenti), al netto dell'avvenuto pagamento di eventuali canoni di locazione regolarmente registrata oppure di rate di mutuo
 - di non essere intestatari, al momento della presentazione della domanda, di risparmi e/o investimenti (*giacenze su conti correnti bancari/postali, depositi bancari/postali, fondi comuni di investimento, titoli di stato o titoli azionari, polizze assicurative*) per un valore complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, pari o superiore ad €. 10.000,00
 - di non aver beneficiato dei buoni spesa relativi al 1° avviso pubblico
 - che nessuno dei membri del nucleo familiare del richiedente ha fatto o farà richiesta dei buoni spesa presso altro Comune.
3. Al fine di ridurre gli spostamenti, il nucleo interessato dovrà consegnare la propria domanda preferibilmente nei seguenti modi:
 - **via MAIL** al seguente indirizzo: paola.demidio@comune.maltignano.ap.it
 - **a mezzo PEC** al seguente indirizzo: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it
4. In caso di assoluta impossibilità, la domanda (per evitare contatti ravvicinati, assembramenti e soprattutto spostamenti inutili) va compilata, sottoscritta e consegnata direttamente all'Ufficio Servizi Sociali tassativamente previo appuntamento telefonico e con tutte le cautele ed accorgimenti al fine di evitare assembramenti e la diffusione del contagio.

ART. 8 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione verifica, in collaborazione con la guardia di Finanza, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in caso di false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.